

Deliberazione della Giunta Regionale 7 agosto 2020, n. 16-1838

**Legge regionale 5/2018, articolo 8, comma 4 bis. DGR 20-1795 del 31 luglio 2020. Adozione dei provvedimenti di deroga al divieto di immissioni di fauna selvatica sul territorio di competenza (I elenco).**

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che:

la legge regionale del 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico – venatoria) e in particolare, l'articolo 5, comma 1, dispone che la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in ordine alle lettere g), h) e l) con proprio regolamento disciplina, tra l'altro, i criteri e le modalità di immissione, cattura e la destinazione della fauna selvatica a scopo di ripopolamento da parte degli ATC, dei CA, delle aziende faunistico-venatorie (AFV) e delle aziende agri-turistico-venatorie (AATV);

con Decreto del Presidente della Giunta regionale 5 aprile 2019, n. 7/R. È stato emanato il Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera h) della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5;

l'art. 8 comma 4 della l.r. 5/2018 prevede tra l'altro che: "I Comitati di gestione degli ATC e dei CA, che intendono immettere fauna selvatica nata in cattività, devono effettuare adeguate operazioni di preambientamento di tali soggetti per una durata non inferiore a 20 giorni, attraverso idonee strutture, anche temporanee, collocate sul territorio venabile ed il rilascio deve avvenire entro e non oltre il 30 luglio di ogni anno. È vietato immettere fauna selvatica sul territorio venabile dal 31 luglio al giorno di chiusura dell'attività venatoria alla piccola fauna stanziale";

l'art. 19 della l.r. 15/2020 "Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale - Collegato." ha aggiunto all'articolo 8 comma 4 della l.r. 5/2018 un ulteriore comma *4bis* che prevede: *I comitati di gestione degli ATC e dei CA per motivate esigenze ambientali, territoriali o faunistico-gestionali, possono richiedere una deroga al divieto di cui al comma 4. La Giunta regionale definisce i criteri per il riconoscimento e adotta i relativi provvedimenti.*";

Richiamata la DGR n. 20-1795 del 31 luglio 2020 con la quale si è stabilito: quali disposizioni di prima attuazione e per le finalità di cui al comma 4bis dell'articolo 8 della legge regionale 5/2018:

- che le immissioni di fauna selvatica, in deroga al divieto di cui al comma 4, sono quelle di seguito elencate:

- specie fagiano (*Phasianus colchicus*): esclusivamente in territori posti ad un'altitudine inferiore ai 500 m. s.l.m.;
  - specie lepore (*Lepus europæus*): esclusivamente con leprotti di 60/120 giorni, provenienti da allevamenti o strutture d'allevamento locali;
  - specie starna (*Perdix perdix*): esclusivamente in territori posti ad un'altitudine inferiore ai 500 m. s.l.m.;
- che tali immissioni sono consentite fino al 15 settembre 2020, eccetto che per la specie fagiano (*Phasianus colchicus*), il cui termine ultimo per il rilascio è entro e non oltre il 30 settembre 2020;
- che tali immissioni dovranno essere effettuate nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 5 aprile 2019, n. 7/R;
- di approvare i criteri, di cui all'allegato A), alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, per la presentazione delle istanze, di cui suddetto comma 4bis, da parte degli Organismi di gestione faunistico-venatoria;
- di demandare al Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca della Direzione regionale Agricoltura e Cibo l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi compresa la verifica di congruità tra le istanze sopra richiamate ed i criteri approvati con la presente deliberazione, al fine di provvedere a richiederne le necessarie integrazioni.

Preso atto che, come da documentazione agli atti del Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, i Presidenti degli ATC e dei CA di seguito indicati, hanno presentato richiesta ai sensi dell'allegato A) alla DGR n. 20-1795 del 31 luglio 2020, di poter immettere fauna selvatica nei territori di competenza usufruendo della deroga al divieto di immissione di fauna selvatica dal 31 luglio, per motivate esigenze ambientali, territoriali o faunistico-gestionali di cui al nuovo comma 4bis sopra richiamato:

ATC AL1; ATC AL2; ATC VC1; ATC VC2; CA CN1; CA CN2; CA TO3; CA VCO1; ATC TO1; ATC TO2; ATC CN4.

Dato atto che, dall'esito dell'istruttoria effettuata dal suddetto Settore, emerge che le suindicate richieste sono opportunamente motivate e rispettano i criteri approvati con la citata deliberazione del 31 luglio 2020;

ritenuto, pertanto, di disporre, in ottemperanza alla DGR 20-1795 del 31 luglio 2020, la deroga al 30 settembre delle immissioni di fauna selvatica di seguito elencate:

- specie fagiano (*Phasianus colchicus*): nelle quantità riportate nell'allegata tabella parte integrante del presente provvedimento (All. A) ed esclusivamente in territori posti ad un'altitudine inferiore ai 500 m. s.l.m.;

ritenuto, altresì, di disporre, in ottemperanza alla DGR 20-1795 del 31 luglio 2020, la deroga al 15 settembre delle immissioni di fauna selvatica di seguito elencate:

- specie lepre (*Lepus europæus*): nelle quantità riportate nella citata tabella ed esclusivamente con leprotti di 60/120 giorni, provenienti da allevamenti o strutture d'allevamento locali.

- specie starna (*Perdix perdix*): nelle quantità riportate nella citata tabella esclusivamente in territori posti ad un'altitudine inferiore ai 500 m. s.l.m..

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016.

La Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

*delibera*

di disporre, in ottemperanza alla DGR 20-1795 del 31 luglio 2020 ed ai sensi del comma 4bis dell'articolo 8 della legge regionale 5/2018:

- la deroga al 30 settembre delle immissioni di fauna selvatica di seguito elencate:

- specie fagiano (*Phasianus colchicus*): nelle quantità riportate nell'allegata tabella parte integrante del presente provvedimento (All. A) ed esclusivamente in territori posti ad un'altitudine inferiore ai 500 m. s.l.m.;

- la deroga al 15 settembre delle immissioni di fauna selvatica di seguito elencate:

- specie lepre (*Lepus europæus*): nelle quantità riportate nella citata tabella ed esclusivamente con leprotti di 60/120 giorni, provenienti da allevamenti o strutture d'allevamento locali;

- specie starna (*Perdix perdix*): nelle quantità riportate nella citata tabella esclusivamente in territori posti ad un'altitudine inferiore ai 500 m. s.l.m..

- di stabilire che tali immissioni dovranno essere effettuate nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 5 aprile 2019, n. 7/R.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010.

(omissis)

Allegato

**ALLEGATO A**

<b>ATC/CA</b>	<b>SPECIE</b>	<b>IMMISSIONE AUTORIZZATA (n° capi)</b>	<b>PRESCRIZIONE</b>
ATC AL1	FAGIANO	1000	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
ATC AL2	FAGIANO	1000	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
ATC CN4	FAGIANO	250	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
	STARNA	250	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
ATC TO1	FAGIANO	870	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
ATC TO2	FAGIANO	450	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
ATC VC1	LEPRE	60	esclusivamente con leprotti di 60/120 giorni provenienti da allevamenti locali
	FAGIANO	1500	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
ATC VC2	LEPRE	60	esclusivamente con leprotti di 60/120 giorni provenienti da allevamenti locali
	FAGIANO	1500	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
CA CN1	LEPRE	40	esclusivamente con leprotti di 60/120 giorni provenienti da allevamenti locali
	FAGIANO	250	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
CA CN2	LEPRE	30	esclusivamente con leprotti di 60/120 giorni provenienti da allevamenti locali
	FAGIANO	150	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
CA TO3	FAGIANO	250	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
	STARNA	100	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
CA VCO1	FAGIANO	500	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.